

Rivalutazione beni imprese – pagamento in unica soluzione

L'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni operata nel bilancio al 31/12/2013, nonché quella per l'affrancamento della riserva da rivalutazione, deve essere versata in unica soluzione entro il 16 giugno 2014, in luogo delle tre rate annuali senza interessi previste dalla legge originaria. Stessa sorte, è da ritenersi, per l'imposta sostitutiva concernente il riallineamento di valori.

Il decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, dunque, riscrive retroattivamente, in violazione dei diritti dello statuto del contribuente, le regole per la realizzazione della rivalutazione dei beni.

È da ritenersi che questo cambio di fronte, frutto evidentemente delle esigenze di gettito dell'Erario, rafforzi la posizione di quelle imprese che, adottando un comportamento non conforme all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, stanno orientandosi nell'utilizzare la norma sulla rivalutazione con solo effetto civilistico, allo scopo di utilizzare la relativa riserva da rivalutazione per la copertura delle perdite.

Evidentemente, solo in ipotesi di verifica fiscale, con eventuale eccezione da parte dell'organo verificatore, si potranno conoscere le conclusioni, anche contenziose, di questi comportamenti non aderenti all'interpretazione dell'Agenzia.

Nel frattempo, per motivi di cautela, si suggerisce di non far rilevare ai fini ACE (sia per i soggetti Ires sia per i soggetti Irpef) la costituzione della riserva.

Il direttore responsabile
Dr. Lelio Cacciapaglia